

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Vendemmia Verde: il decreto per il contenimento volontario della produzione di uva
- Vigneti: domande di aiuto per ristrutturazioni e riconversioni fino al 30 agosto
- Saldo PAC 2019: Agea definisce il taglio da applicare ai titoli e agli aiuti
- Decreto rilancio: aperte le domande di contributo a fondo perduto per le aziende che hanno avuto una riduzione di fatturato nel mese di aprile
- Contratti di filiera per mais e soia. Le proposte degli acquirenti pur in assenza delle norme applicative
- Zootecnia: gli aiuti accoppiati per il 2019
- Cimice asiatica: aperti i termini per le domande di indennizzo con il Fondo di solidarietà nazionale
- Apicoltura: in arrivo contributi regionali per investimenti in alveari e impianti di smielatura
- Termini polizze agevolate
- Patentini fitosanitari e controlli funzionali irroratrici: scadenza prorogata a data da destinarsi
- Accise gasolio: rinviati a gennaio 2021 i nuovi obblighi per i depositi superiori a 5 mc
- Gasolio agricolo: autorizzato il supplemento per l'irrigazione
- Bando regionale per imprese agrituristiche con ristorazione
- Scadenze per la Compilazione PUA, apertura del Registro del-

le concimazioni e del Registro degli interventi culturali (RIC)

FISCALE

- Garanzia pubblica al 100% per finanziamenti fino a 30 mila euro e durata decennale
- Bonus donne in campo 2020 per le imprenditrici agricole
- Decreto Rilancio: sospensione pagamenti e accertamenti
- Credito di imposta per le locazioni anche per le imprese agricole
- Nuovo limite per i pagamenti in contanti
- Le agevolazioni per gli agriturismi nel decreto rilancio
- Bonus vacanze: ecco come funziona per gli agriturismi
- Adempimenti fiscali per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2019

LAVORO E PREVIDENZA

- Decreto rilancio: cassa integrazione, lavoro agile e licenziamento
- Emersione lavoratori agricoli, colf e badanti: aperte le domande
- Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
- Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP under 40
- Riduzione del cuneo fiscale. Dal 1° Luglio parte la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
- INAIL - Bando ISL Agricoltura 2019/2020. Pubblicazione del bando entro metà luglio 2020

Vendemmia Verde: verso l'approvazione il decreto per il contenimento volontario della produzione di uva

E' pronto (ma in attesa di essere approvato dalla conferenza Stato Regioni) il decreto Mipaaf sulla vendemmia verde, misura prevista dall'articolo 223 del decreto "Rilancio". Prevede un budget di 100 milioni di euro a favore dei produttori che riducono volontariamente la produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Dal punto di vista agronomico la pratica ha l'obiettivo di migliorare della qualità del prodotto.

Per beneficiare dell'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non può essere inferiore al 15% e superiore al 20% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni;
- b) nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla resa media aziendale regionale

L'aiuto per la vendemmia verde è fissato con i seguenti importi massimi:

- Uve destinate a vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT): 400 €/Ha;
- Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC): 700 €/Ha con resa inferiore a 130 q.li/Ha; 600 €/Ha con resa superiore a 130 q.li/Ha;
- Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata Garantita (DOCG): 900 €/Ha con resa inferiore a 100 q.li/Ha; 800 €/Ha con resa superiore a 100 q.li/Ha.

Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda, in modalità telematica, all'OP entro il 31 luglio 2020.

Nel caso in cui le richieste di aiuto superino la disponibilità finanziaria verrà applicato un criterio di selezione a livello nazionale che - nella bozza di decreto diffusa - prevede la priorità per domande che prevedono maggiore riduzione della produzione rispetto al valore minimo e, successivamente, vengono privilegiate le uve di maggiore valore. E' utile dire che tali criteri di selezione sono oggetto di discussione.

Vigneti: domande di aiuto per ristrutturazioni e riconversioni fino al 30 agosto

La Giunta Regionale ha approvato il nuovo bando per la concessione di un contributo pari al 40% della spesa per la copertura dei costi sostenuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Il provvedimento, ora al vaglio della terza commissione consigliare, sarà pubblicato il prossimo 3 luglio.

Come negli anni precedenti sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che conducono vigneti di varietà di uva da vino e detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell'ambito del territorio regionale. Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori.

Sono ammissibili le seguenti attività:

- a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento di una diversa varietà di vite;
- b) ristrutturazione, che consiste:
 - 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico;
 - 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento;
- d) miglioramento delle opere a difesa della sistemazione dell'impianto viticolo; azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:



recupero sistemazione di opere di sostegno (muri a secco, "marogne", o altri interventi simili);

Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

Le attività devono essere realizzate nel territorio della Regione del Veneto e avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini designati a DO/IG. L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari a 40% della spesa ritenuta ammissibile, fino ai limiti stabiliti. Le domande potranno essere presentate ad Avepa entro il 30 agosto 2020. Per ulteriori informazioni e per la presentazione delle domande le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.

Saldo PAC 2019: Agea definisce il taglio da applicare ai titoli e agli aiuti



Agea ha reso noti i conteggi per il pagamento dei saldi della domanda Pac del 2019. Ora gli organismi pagatori possono determinare il saldo da erogare per l'annualità 2019 tenendo conto di quanto liquidato con gli anticipi. I conteggi finali hanno prodotto un taglio lineare del valore dei titoli dell'1,07% destinato ad alimentare la riserva nazionale. A ciò si aggiunge una riduzione del valore dei pagamenti dell'1,80% per reperire risorse finanziarie da utilizzare per il premio supplementare annuale a favore dei giovani agricoltori. Il valore dell'importo greening, calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore per il 2019 è fissato nello 0,5175% del valore del titolo base. Il valore unitario dei titoli da riserva per il 2019 è stato fissato a € 210,75. Il premio che verrà concesso ai giovani agricoltori subirà una riduzione lineare nel 2019 pari al 40,49%.

Decreto Rilancio: aperte le domande di contributo a fondo perduto per le aziende che hanno avuto una riduzione di fatturato nel mese di aprile

Il Decreto "Rilancio" ha introdotto un contributo a fondo perduto, che consiste in una somma di denaro erogata dall'Agenzia delle Entrate senza alcun obbligo di restituzione. Ne possono beneficiare i titolari di Partita IVA che esercitano attività di impresa, anche agricola ed è commisurato alla diminuzione del fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica. Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno sono state definite le modalità operative per presentare l'istanza.

Requisiti per ottenere il contributo:

- ricavi nell'anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- ammontare del fatturato aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019 o inizio dell'attività dopo il 1° gennaio 2019.

Non spetta ai soggetti che hanno cessato l'attività alla data di richiesta del contributo o iniziato dopo il 30/4/2020, con l'eccezione delle Partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti.



L'importo del contributo: l'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono: 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro, 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro, 10%,

se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le società.

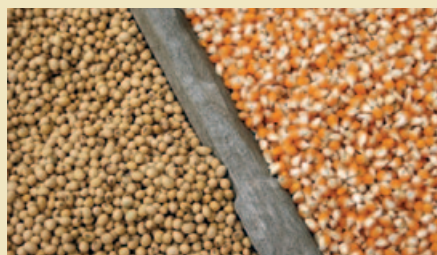
L'istanza: deve contenere il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di società) e l'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma, che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente. Le istanze possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Gli Uffici di Confagricoltura sono a disposizione di tutti gli Associati per la compilazione e trasmissione delle istanze.

3

Contratti di filiera per mais e soia. Le proposte degli acquirenti pur in assenza delle norme applicative

I ritardi della burocrazia italiana stanno mettendo a rischio l'avvio degli incentivi per i contratti di filiera relativi al mais, alla soia e altre leguminose. Da due mesi si è in attesa della circolare di Agea che doveva fissare il contenuto dei contratti triennali tra produttori, acquirenti e trasformatori, oltre che fornire indicazioni operative per la presentazione delle domande di aiuto. In base al decreto firmato lo scorso 3 aprile dalla Ministra Bellanova, tali istanze dovevano infatti essere presentate all'interno della domanda unica la cui scadenza era il 15 giugno. Naturalmente non essendo state ancora prodotte le suddette disposizioni tutto è stato prorogato.

Nonostante la mancanza di istruzioni operative gli acquirenti di cereali e di soia, sulla base dell'esperienza relativa al grano duro, stanno comunque proponendo agli agricoltori dei contratti di filiera triennali, in modo tale da essere pronti per la presentazione delle domande di aiuto una volta che verranno definite le procedure. Gli agricoltori possono quindi valutare le offerte degli acquirenti ed operare le scelte che ritengono più consone alla loro realtà



aziendale, tenendo conto che il rafforzamento delle filiere produttive assumerà un significato sempre più importante per l'economia di determinate produzioni.

Si ricorda che l'importo del contributo previsto dal menzionato decreto è pari a 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais, soia e leguminose (nello specifico: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) fino ad un massimo di 50 ettari per beneficiario e che esso verrà commisurato sulla base delle superfici totali dichiarate e quindi, dividendo il massimale stanziato per gli ettari ammissibili. Si fa presente, inoltre, che i contributi ricadono nelle regole del de minimis e tutti gli importi sono concessi

in regime di esenzione dalla normativa degli aiuti di stato.

Va infine detto che i contratti di filiera, una volta sottoscritti, devono essere consegnati presso gli uffici del CAA di riferimento, in quanto costituiranno un elemento fondamentale per la presentazione delle domande di aiuto, naturalmente quando si potranno presentare.

Zootecnia: gli aiuti accoppiati per il 2019

Agea ha pubblicato gli importi unitari degli aiuti accoppiati per la zootecnia relativi alla campagna 2019.

Per le vacche da latte di allevamenti di qualità il premio accoppiato è di 71,81 euro (946.358 capi accertati) per arrivare a 162,44 euro per le vacche da latte di allevamenti di qualità in zone montane (162.266 capi). Alle bufale da latte (100.986 capi) è riconosciuto l'aiuto accoppiato di 38,72 euro. Alle vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici va un aiuto di 121,87 euro. Per le vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici e inserite in piani selettivi o di gestione razza l'importo è di 147,35 euro.

Alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici vanno 63,37 euro. Per i capi bovini macellati di età compresa fra 12 e 24 mesi e allevati per sei mesi il premio è di 40,72 euro. Il premio è di 60,26 euro per i capi tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 12 mesi; allevati per almeno 6 mesi e aderenti a sistemi di qualità; allevati per almeno sei mesi e aderenti a sistemi di etichettatura; allevati per almeno sei mesi e certificati ai sensi del regolamento Ue 1151 del 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Per le agnelle da rimonta il premio ammonta a 23,41 euro, mentre ai capi ovini e caprini macellati vanno 5,73 euro.



4

Cimice asiatica: aperti i termini per le domande di indennizzo con il Fondo di solidarietà nazionale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2020 il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali con cui viene dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità per i danni causati alle produzioni agricole dalla cimice asiatica nel corso del 2019. Si aprono così i termini per la presentazione delle domande di aiuto previste dall'art. 5 del decreto legislativo 102/2004, interventi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate. Le domande dovranno essere presentate entro il 18 luglio (45 giorni dalla pubblicazione del decreto). Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che hanno subito un danno alla produzione vegetale superiore al 30% della produzione lorda vendibile. Gli interventi previsti consistono anzitutto in un contributo in conto capitale che può arrivare all'80% del danno accertato, sempre che le risorse disponibili siano sufficienti. In proposito ricordiamo che con la legge di bilancio del 2020 sono stati destinati allo scopo 40 milioni di euro nel 2020 e di 20 milioni negli anni 2021 e 2022. Va infine ricordato che possono presentare domanda di indennizzo le aziende con coltivazioni danneggiate ubicate nei seguenti comuni della Regione del Veneto.

BELLUNO: Alano di Piave, Alpago, Arsie', Auronzo di Cadore, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Longarone, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Tomaso Agordino, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Val di Zoldo.

PADOVA: Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgo Veneto, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalsèrugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola Sul Brenta, Piombino

Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupatò, San Pietro Viminario, San Pietro in Gu', Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo'.

ROVIGO: Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelfranchetto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregno, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesse Umberto, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusina, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana, Villanova del Ghebbo.

TREVISO: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranchetto, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogno, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespino del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansue, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Veduggio, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

VENEZIA: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesse d'Artico, Fossalza di Piave, Fossalza di Portogruaro, Fosso, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, Salzano, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, San Stino di Livenza, Scorze, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

VERONA: Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnovo del Garda, Cavaion Vero-

nese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolce, Erbe, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola Rizza, Isola della Scala, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Ronco all'Adige, Ronca, Roverchiara, Roveredo di Gua, Rovere Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorga, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.



VICENZA: Agugliaro, Albetton, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Carre, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelmomberto, Chiampo, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pianezze, Pojana Maggiore, Posina, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rossano Veneto, Rosa, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zane, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

Apicoltura: in arrivo contributi regionali per investimenti in alveari e impianti di smielatura

Per gli apicoltori veneti che migliorano i propri alveari, acquistano arnie e api regine, e migliorano gli impianti di smielatura e lavorazione la Regione Veneto metterà a disposizione 230 mila euro di contributi, in conto investimenti. Il provvedimento della Giunta del Veneto, che apre i bandi dei contributi 2020 previsti dalla legge veneta 23/1994 per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, è al momento in attesa del parere della competente commissione consiliare.

Una volta approvato, sarà possibile presentare domande di contributo per l'acquisto di arnie, api regine e famiglie, l'acquisto e/o la ristrutturazione di ambienti per sale di smielatura, sia private che collettive, per i macchinari per le operazioni di smielatura e di lavorazione della cera, per il materiale per esercitare il nomadismo. Ne potranno beneficiare sia gli apicoltori singoli sia le loro associazioni. Nei punteggi di assegnazione dei contributi saranno privilegiati i giovani apicoltori e gli alveari di montagna.



A gestire le domande di contributo e l'erogazione dei fondi sarà Avepa, l'organismo per i pagamenti in agricoltura.

Termini **polizze agevolate**

6



Si segnala che con provvedimento del 29 maggio, il Ministero delle Politiche Agricole ha differito i termini di sottoscrizione di alcune tipologie di polizze.

Per le colture a ciclo autunno primaverile (cereali invernali) il nuovo termine è fissato al 12 giugno (era il 31 maggio). Per le colture per-

manenti (frutteti) il nuovo termine è fissato al 30 giugno (era il 31 maggio). Ricordiamo inoltre i termini ultimi per le riduzioni all'origine dei prodotti tardivi: 8 giugno per drupacee medio-tardivo e 15 giugno per pere medio-tardive, mele, melograno, noci, castagne, actinidia, cachi, olive e uva da vino.

Patentini **fitosanitari** e controlli funzionali **irroratrici**: scadenza prorogata a data da destinarsi



La Regione Veneto, in virtù delle nuove disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto "cura Italia", ha comunicato che il termine di validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale e dei certificati di abilitazione all'attività di consulente scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio è ulteriormente prorogato a data non definita.

La stessa proroga riguarda inoltre tutti gli attestati relativi al controllo funzionale delle irroratrici in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio. Per le attrezzature nuove, in luogo dell'attestato, si dovrà tener conto della scadenza rispetto alla data di acquisto.

Accise gasolio: rinviati a gennaio 2021 i nuovi obblighi per i depositi superiori a 5 mc

Sono modificati ulteriormente gli adempimenti per i depositi sopra i 10 mc e per gli apparecchi di distribuzione sopra i 5 mc ad uso privato, agricolo e industriale, disciplinati dall'articolo 25 del TUA, come modificato dal DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019.

In primo luogo, viene uniformato al 1° gennaio 2021, per entrambe le fattispecie, il termine per l'efficacia dei nuovi obblighi. In aggiunta viene introdotta una semplificazione, mediante modifica diretta del comma 4 all'articolo 25 del TUA. Infatti, per gli esercenti deposi-



ti aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, vi è l'obbligo, in luogo della denuncia, di dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate.

Gasolio agricolo: autorizzato il supplemento per l'irrigazione

La Regione Veneto ha autorizzato l'assegnazione di carburante agricolo agevolato per l'irrigazione di soccorso per tutte le colture nella misura del 50% del valore tabellare e, limitatamente alle colture autunno vernine, nella misura del 100% del valore tabellare. Il provvedimento vale per tutto il territorio del Veneto esclusa la provincia di Belluno.



7

Bando regionale per imprese agrituristiche con ristorazione

A seguito della drastica riduzione del fatturato nel corso della sospensione dell'attività del Covid-19 e per fare fronte alle spese connesse al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, la Giunta regionale ha pubblicato un bando per sostenere le micro e piccole imprese dei settori commercio al dettaglio, somministrazione, e servizi alla persona, la cui attività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020. **Il bando è accessibile, per il nostro settore, anche alle imprese agrituristiche che svolgono attività di ristorazione connesse alle aziende agricole con codice Ateco 56.10.12.**

Il bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 20.630.938,85; dove una quota delle risorse, pari a 1.600.000,00, è riservata alle domande di contributo presentate da imprese iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018.

Per partecipare l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- Risultare regolarmente iscritta come "attiva" al Registro delle Imprese, istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data dell'11 marzo 2020, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione della richiesta di contributo;
- Avere codice **ATECO 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)**;



- Avere sede operativa attiva localizzata in Veneto;
- Non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedente alla domanda;
- Avere provveduto alla presentazione: della Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2018 e della Modello Redditi riferito all'esercizio 2018;
- Impiegare un numero di addetti, presente nel Registro delle Imprese, non superiore a 9 alla data del 31 dicembre 2019.

L'agevolazione è concessa nella forma di **contributo a fondo perduto** a sostegno della liquidità aziendale. L'ammontare del contributo è determinato nella **somma di euro 2.000,00 maggiorata di un importo pari ad euro 250,00 per ogni addetto dell'impresa che eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 9 addetti), fino ad un massimo di euro 3.750,00.**

La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti fasi:

1. PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le imprese interessate possono inviare attraverso lo sportello informatico una richiesta di prenotazione del contributo.

L'inserimento delle richieste di prenotazione sarà attivo dalle **ore 10.00 del 2 luglio 2020 alle ore 16.00 del 14 luglio 2020** e la conferma delle stesse tramite le istruzioni indirizzate alla casella

di posta PEC del beneficiario dovrà essere effettuata non oltre le **ore 16.00 del 16 luglio.**

2. FORMAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO

L'elenco provvisorio è formato in ordine decrescente sulla base dell'indice dato dal rapporto tra: numero di addetti e il fatturato dell'impresa.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le imprese, la cui prenotazione risulta negli elenchi provvisori, potranno procedere alla compilazione della domanda di contributo. La fase di compilazione e conferma della domanda è attiva **dalle ore 10.00 dell'11 agosto 2020 fino alle ore 15.00 del 2 settembre 2020.**

Per maggiori informazioni sulla presentazione della domanda è possibile rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.

Scadenze per la Compilazione PUA, apertura del Registro delle concimazioni e del Registro degli interventi colturali (RIC)

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del 26 giugno 2018 sono state individuate le scadenze ultime per la compilazione finale del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché per l'apertura del Registro web delle concimazioni e del Registro degli interventi colturali (RIC) richiesto dalle Linee di intervento 10.1.1 e 10.1.2 delle Misure agroclimaticoambientali del PSR del Veneto.



Disciplina Effluenti e 3° Programma d'Azione Nitrati – ANNO 2020

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SCADENZE AMMINISTRATIVE^(*)

Tipo di adempimento	Riferimenti alle scadenze ordinarie annuali	Scadenza 2020
Comunicazione <i>Quinquennale</i>	Presentazione alla Provincia con Applicativo Nitrati	30 giorni prima dell'inizio attività di spandimento
	Rinnovo prima della data di scadenza con Applicativo Nitrati	Nell'anno precedente la data di scadenza
	<i>Annuale</i>	15 gennaio anno successivo
Predisposizione in forma definitiva (allo stato "confermato") dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA)	Dopo 45 giorni dalla data fissata dal regolamento di esecuzione della Commissione che disciplina la presentazione delle domande a superficie della PAC	30 luglio
Apertura del Registro delle concimazioni e del RICqw	Dopo 62 giorni dalla data fissata dal regolamento di esecuzione della Commissione che disciplina la presentazione delle domande a superficie della PAC	16 agosto
1° consolidamento annotazioni sul Registro degli interventi colturali – RIC, per tutte le linee di intervento che prevedono l'impegno di Misura PSR	31 luglio Definita DDR n. 58/2018 del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca	31 luglio
2° consolidamento annotazioni del Registro degli interventi colturali – RIC, per tutte le linee di intervento che prevedono l'impegno di Misura PSR	30 settembre Definita DDR n. 58/2018 del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca	30 settembre
Annotazione degli spandimenti effettuati su terreni di terzi acquisiti con atto di assenso	30 novembre Trattasi di una scadenza tecnico-organizzativa	30 novembre
Chiusura con conferma definitiva del Registro delle concimazioni e del Registro degli interventi colturali – RIC	15 dicembre Definita dal DDR n. 30 del 20 marzo 2013	16 dicembre

^(*) ove la scadenza dell'adempimento/termine ultimo ricada in un giorno festivo, la medesima è posticipata al primo giorno lavorativo successivo

Garanzia pubblica al 100% per finanziamenti fino a 30 mila euro e durata decennale

La legge di conversione del Decreto Liquidità ha esteso la durata dei finanziamenti e, per alcuni tipi di finanziamenti, anche i relativi importi. Anzitutto vanno segnalati i correttivi volti ad ampliare la portata della misura che prevede una copertura al 100% del Fondo per finanziamenti fino a 25mila euro (lettera m). Più precisamente:

- il limite di 25.000 euro è stato elevato a 30.000 euro;
- la durata è stata allungata da 6 a 10 anni;
- è previsto che l'ammontare del finanziamento possa essere parametrato, alternativamente, al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale;
- la misura, inoltre, è stata estesa ad associazioni professionali, società tra professionisti, agenti di assicurazione, subagenti e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- i soggetti beneficiari dei 25 mila euro prima della legge di conversione possono chiedere al l'adeguamento del finanziamento, per durata e importo, alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione (m bis);
- la garanzia al 100% è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate.

In sede di conversione sono state apportate modifiche anche re-



lativamente a finanziamenti di maggiore entità, fino ad 800 mila euro, che possono arrivare ad una durata di 30 anni e vantare di procedure semplificate.

Le nuove disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle garanzie ISMEA in favore, oltre che delle imprese agricole e della pesca, anche delle imprese forestali, dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per queste finalità sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto pubblicherà a breve una nuova circolare illustrativa sulle modifiche normative di stretto interesse per il comparto agricolo. Per ulteriori informazioni i soci interessati possono rivolgersi agli uffici dell'associazione.

9

Bonus donne in campo 2020 per le imprenditrici agricole

È stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18 giugno il decreto ministeriale che dà attuazione al bonus «Donne in campo», previsto nella Legge di Bilancio 2020.

Grazie all'istituzione di un fondo rotativo dalla iniziale dotazione di 15 milioni di euro, si concederanno mutui a tasso zero fino a 300.000



euro per la durata massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, alle donne con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, nonché alle società composte al femminile per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione. I finanziamenti copriranno fino al 95% delle spese ritenute ammissibili. Le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno riguardare:

- il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda agricola, mediante riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
- il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere animale purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura.

Sarà possibile finanziare anche l'acquisto di terreni, nel limite del 10% dell'investimento totale da realizzare, il quale dovrà necessariamente concludersi entro 24 mesi dalla data di ammissione all'agevolazione pena la revoca del finanziamento.

Il soggetto attuatore della misura sarà Ismea.

Decreto Rilancio: sospensione pagamenti e accertamenti

Il recente “Decreto Rilancio”, oltre ad introdurre una serie di proroghe di scadenze fiscali (illustrate nella nostra precedente newsletter), prevede anche le seguenti sospensioni:

- possono essere effettuati entro il 16 settembre, in unica soluzione o in 4 rate mensili, i pagamenti che scadono tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020 riguardanti il controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (“avvisi bonari”) e le somme richieste per redditi soggetti a tassazione separata;
- nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non verrà applicata la compensazione tra il credito rimborsato ed eventuali debiti iscritti a ruolo;
- sono prorogati al 16 settembre 2020 i versamenti delle somme dovute a seguito di: atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, avvisi di liquidazione per omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, atti di recupero dei crediti di imposta ecc.
- periodo di sospensione per la notifica di atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati dopo il 1° gennaio 2021.



Credito di imposta per le locazioni anche per le imprese agricole

10

Il Decreto Rilancio, all'art. 28, ha previsto un credito di imposta per i canoni di affitto degli immobili diversi dalle abitazioni. I soggetti che ne possono beneficiare sono tutti coloro che esercitano un'attività di impresa – anche agricola – o professione, con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (per le imprese agrituristiche non c'è questo limite di ricavi). L'importo del credito è pari al 60% del canone di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e per beneficiarne è necessario aver subito un calo del fatturato di almeno il 50%, confrontando i mesi interessati dal credito dell'anno 2020 con i medesimi dell'anno precedente.

Ad una prima lettura della norma, sembrava che le imprese agricole fossero escluse da questo credito, perché fiscalmente non hanno reddito di impresa, bensì reddito catastale. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno scorso, illustrativa del credito, sembra aver adottato un'interpretazione estensiva, ed ha incluso tra i beneficiari anche le imprese agricole individuali e le società semplici. Con riferimento al settore agricolo, rimangono comunque ancora alcuni aspetti da chiarire: ad esempio, per gli affitti di fondi rustici il canone raramente viene pagato con cadenza



mensile; tuttavia, la norma richiede espressamente che il credito sia commisurato all'importo effettivamente versato nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione nel modello di pagamento F24 (con il codice 6920).

Nuovo limite per i pagamenti in contanti



Dal prossimo 1° luglio entra in vigore un'ulteriore riduzione per l'utilizzo del denaro contante: si passa infatti dagli attuali 3.000 euro a 2.000. Pertanto, tutti i pagamenti che superano l'importo di euro 1.999,99 dovranno essere eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili. Come in precedenza, il limite si applica anche alle “operazioni frazionate”, cioè quei pagamenti che vengono suddivisi in più rate allo scopo di aggirare questa norma.

Si ricorda inoltre che, in caso di violazione di detti limiti, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 50.000, che potrà essere irrogata ad entrambe le parti coinvolte nell'operazione.

Le agevolazioni per gli agriturismi nel decreto rilancio

Il recente “Decreto Rilancio” del 19 maggio ha previsto alcune agevolazioni specifiche per le imprese agrituristiche.

Esenzione prima rata acconto IMU:

lo scorso 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento della prima rata di acconto IMU 2020; il Decreto citato ha previsto l'esenzione dal pagamento con riferimento agli immobili utilizzati per uso agrituristico, a condizione che i proprietari siano anche gestori dell'attività stessa. Non possono quindi beneficiare dell'esenzione i proprietari che concedono l'immobile in uso a terzi per l'esercizio dell'attività di agriturismo.

Bonus vacanze: per il 2020 viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito utilizzabile per il pagamento dei servizi presso le imprese turistiche ricettive, tra cui gli agriturismi. L'importo del bonus varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare:

1 persona - 150 euro; 2 persone 300 euro; oltre 2 persone: 500 euro. Per poterne beneficiare è richiesto il possesso di una dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro. Il bonus può essere utiliz-



zato per l'80% sottoforma di sconto al momento del pagamento dei servizi e per il resto come detrazione dall'Irpef. Il fornitore recupera lo sconto concesso mediante un credito di imposta, utilizzabile in compensazione nel modello di pagamento F24 o cedendolo a terzi.

Credito di imposta per canoni di locazione: è riconosciuto un credito di imposta del 60% del canone di loca-

zione pagato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività di impresa. Per poterne beneficiare è necessario avere avuto una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese del 2019. È richiesto inoltre che i ricavi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro, ma detto requisito non è necessario per le imprese agrituristiche. Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello di pagamento F24, con la possibilità di optare per la cessione a terzi - compresi gli istituti di credito - del credito stesso. La quota di credito non utilizzata non può invece essere riportata agli anni successivi, né essere richiesta a rimborso.

Bonus vacanze: ecco come funziona per gli agriturismi

Proviamo a fornire alle imprese del settore agrituristico alcune delucidazioni in relazione al cosiddetto “Bonus Vacanze” introdotto dal “Decreto Rilancio”:

I beneficiari del Bonus Vacanze sono gli individui o le famiglie con un ISEE inferiore a € 40.000 e con DSU (dichiarazione sostitutiva unica) regolarmente presentata. Il bonus è concesso nella misura di € 150 se trattasi di individuo, € 300 se coppia ed € 500 se famiglia (da tre membri in su). La spendibilità del bonus è dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Il bonus può essere usato solo una volta, solo in una struttura e solo integralmente. Per ricevere il bonus l'utente deve fare richiesta all'Agenzia dell'Entrate e riceve un voucher digitale via APP IO (che è l'app dei servizi pubblici). Gli esercenti, tra cui le imprese agrituristiche con alloggio, hanno facoltà di accettare o meno il voucher (non è quindi affatto obbligatorio!). Se accettano richiedono il codice univoco o il QR presenti nel voucher digitale e lo registrano sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La procedura è piuttosto semplice: si va sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si effettua l'accesso tramite credenziali o SPID e si accede all'area tematica “bonus vacanze”. Dal 1° luglio (al momento ancora no) sarà attivo il link “comunicazione” dove inserire il codice e ricevere risposta dell'agenzia che in tempi immediati verifica che quel codice è già stato usato oppure no.



Il bonus si esternalizza con uno split tra una parte (80%) che è sconto immediato in fattura e il restante (20%) quota da portare in detrazione.

L'esercente effettua lo sconto sui servizi e porta in compensazione quella quota come credito d'imposta su qualsiasi F24 senza limiti di tempo. Se l'esercente vuole può anche trasferire il credito d'imposta ad altri intermediari (es.: la propria banca), i quali se vogliono possono pure

chiedere un agio sull'operazione.

Al momento non c'è risposta al quesito di società di persone che non hanno bisogno/necessità di compensare e vorrebbero cedere ai soci. Ad esempio se una famiglia di 4 persone ha un reddito ISEE inferiore ad € 40.000, richiede il bonus e lo riceve digitalmente. Chiama l'Agriturismo XXX e, accertato che l'agriturismo sia d'accordo, pattuiscono un soggiorno di una settimana per un totale di € 1000 con utilizzo del bonus. La famiglia si gode la vacanza e al momento di pagare il conto finale di € 1000 il receptionist dell'agriturismo rilascia FATTURA a persona con nome, cognome, indirizzo di residenza e codice fiscale (l'intestatario del bonus è l'intestatario della fattura). Al conto di € 1.000 la famiglia corrisponde l'ammontare di € 600. Il bonus infatti vale € 500, di cui € 400 (80%) è sconto ed € 100 (20%) è detrazione.

Adempimenti fiscali per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2019

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha previsto la proroga dei termini dei versamenti in scadenza il 30 giugno p.v. al 20 luglio 2020, (IRPEF ed IVA), per i contribuenti soggetti agli ISA (Indicatori affidabilità fiscale). Pertanto, i contribuenti a cui non sono applicabili le disposizioni sugli ISA (es. soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art.32 del TUIR) devono provvedere al versamento del saldo IRPEF 2019 e del primo acconto 2020 (Mod. Dichiarazione Redditi 2020) entro il prossimo 30 giugno ovvero entro il 30 luglio p.v. con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Si riepilogano, di seguito, le principali informazioni riguardanti l'IRPEF, l'IVA e l'IRAP, nonché gli ISA, dovute per il periodo d'imposta 2019.



12

REDDITI 2019

Com'è noto, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 44 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), "per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola". La norma, dunque, ha introdotto l'esclusione, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, per i periodi d'imposta suindicati, dei redditi dominicali ed agrari dei CD e IAP persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, con l'ulteriore effetto, secondo quanto precisato con circolare dell'AdE. n. 8/E/2017, che non possono beneficiare dell'agevolazione in parola i soci delle società in nome collettivo (Snc) e delle società in accomandita semplice (Sas), che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale (ex art. 1, c. 1093, L. n. 296/2006), in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007. Resta fermo, comunque, che possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP, gli stessi redditi fondiari (dominicali ed agrari).

Si rammenta che non sono comprese nel reddito agrario, ai sensi del 2° co. dell'art. 32 del TUIR, le attività agrituristiche, gli allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, ecc. nonché quelle c.d. connesse, secondo il disposto dell'art. 56-bis del TUIR, di produzione di beni e

prestazioni di servizi, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi quadri.

Si fa presente che per le società semplici, l'esclusione dall'IRPEF dei redditi attribuiti per trasparenza dalla società ai soci, spetta soltanto per i soci in possesso delle qualifiche di CD e IAP, indipendentemente dalla qualifica IAP in capo alla società.

IRAP

Com'è noto, a partire dal periodo d'imposta 2016, con l'art. 1, c. 70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l'esclusione generalizzata dall'IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell'art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell'apposito decreto ministeriale e prestazioni di servizi, di cui all'art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall'art. 1, c. 423, della L. n. 266/2005.

Ciò posto, si segnala che con l'articolo 24 del c.d. Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), la cui rubrica è "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP", al fine di agevolare imprese e lavoratori autonomi durante il periodo emergenziale, ha previsto la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019, e la prima rata dell'acconto IRAP 2020 in presenza di precise condizioni. In particolare, la norma prevede, a favore dei soggetti che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto medesimo, (2019), l'esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020.

Restano, tuttavia, esclusi dalla suddetta disposizione, le banche e gli altri enti e società finanziarie, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni, e gli enti pubblici.

IVA

Com'è noto il saldo annuale Iva per il 2019 può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

Sul punto, si fa presente che i contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva del 2019, alla scadenza naturale del 16/03/2020, devono prima verificare se hanno diritto alla eventuale proroga, per evitare la maggiorazione dello 0,40 per cento. Infatti, tra i contribuenti che beneficiano della proroga del saldo IVA 2019 rientrano, ad esempio, gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi, tra l'altro, all'IVA, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza il 16 marzo 2020.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese, ai sensi dell'art. 127, c.1, lett.b) del D.L. n. 34/2020 (articolo 127, comma 1, lettera b, decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto "rilancio").

ISA

Con la circolare n.16 del 16 giugno 2020, l'Agenzia delle entrate, ha

fornito inoltre importanti chiarimenti in ordine all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019.

Giova rammentare, in premessa, che i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (società che hanno optato per la determinazione catastale del reddito; agriturismi in regime forfettario e attività connesse tassate forfettariamente art. 56 bis del TUIR), sono comunque esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di quanto previsto dai decreti di approvazione degli stessi (art. 2, comma 1, lett. b) del DM 28 dicembre 2018 e art. 3, comma 1, lett. b) del DM 24 dicembre 2019).

Decreto Rilancio: cassa integrazione, lavoro agile e licenziamento

Riportiamo alcune disposizioni riguardanti le imprese con lavoratori dipendenti contenute nel "decreto rilancio" approvato dal Governo lo scorso 13 maggio.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Possono essere concessi per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Inoltre il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) riconducibile all'emergenza da COVID-19 è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per un periodo massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre e comunque con termine del periodo il 31 dicembre 2020 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

INCREMENTATA LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Il decreto rilancio aggiunge cinque settimane di Cassa integrazione per COVID-19 nel periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020, rispetto alle nove già previste dal "Cura Italia" che dovranno essere interamente fruiti per poter accedere alla proroga. Viene altresì introdotto un ulteriore periodo di quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Per le sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, le quattro settimane potranno decorrere anche da periodi antecedenti il 1° settembre. Potranno accedere alla proroga di quattro settimane soltanto le imprese che abbiano esaurito i periodi di Cassa previsti dal 23 febbraio al 31 agosto (quattordici settimane).

LAVORO AGILE

Fino alla cessazione dello stato di emergenza i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia



genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO

I percettori di Cig, Cigd e Fis (Cassa integrazione ordinaria, in deroga e Fondo integrazione salariale), i percettori di Naspi e Dis.Coll. e di Reddito di cittadinanza, possono stipulare con un datore di lavoro agricolo, contratti a termine di 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza perdita dei diritti collegati agli ammortizzatori sociali citati, nel limite di 2.000 euro.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 46 IN MATERIA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo), a cinque mesi. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso. Inoltre si prevede che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale

Emersione **lavoratori agricoli, colf e badanti**: aperte le domande

Fino al 15 luglio sono aperti i termini per presentare le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri. Lo stabilisce il decreto interministeriale Interno, Economia, Lavoro e Politiche agricole del 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio, che indica i requisiti richiesti per fruire della sanatoria. Si ricorda che sono interessati tre settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico e prevede un doppio binario.

Per quanto concerne la regolarizzazione di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020, le istanze di assunzione dei lavoratori dovranno essere presentate con modalità informatiche sull'applicativo all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, e la procedura sarà gestita dallo Sportello unico per l'immigrazione. Il cittadino straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo.

I datori che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di

lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, devono invece presentare istanza telematica all'Inps sull'apposita applicazione sul sito dell'Inps (www.inps.it).

L'emersione prevede un esborso di 500 euro per pratica oltre a un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che verrà determinato. Intanto l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 27/E, i codici tributo per il versamento, tramite F24 dei contributi forfettari.

Un canale a parte viene attivato dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che potrà presentare domanda per un permesso della durata di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione, dimostrando di aver svolto attività nei settori interessati dalla norma. In quest'ultimo caso, le istanze andranno presentate direttamente alla Questura. Il costo dell'inoltro della domanda è di 30 euro (oltre alla marca da bollo da 16 euro), l'accesso alla procedura di 130 euro. L'articolo 7 del decreto elenca la documentazione ritenuta valida per la dimostrazione di un rapporto di lavoro intercorso in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019.

L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30mila euro annui. Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. Se la dichiarazione di emersione interessa familiari, conviventi o meno, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore non può essere inferiore a 20mila euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.



Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

In sede di conversione in legge del "Decreto Liquidità" è stato inserito l'articolo 29-bis che precisa gli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro per la tutela dei lavoratori contro il rischio Covid 19.

La disposizione prevede che l'obbligo per il datore di lavoro di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore richiamato dall'articolo 2087 del Codice Civile, in relazione al rischio Covid-19, è adempiuto mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo tra Governo e Parti sociali del 24 aprile 2020 e negli altri protocolli e linee guida adottate dalle Regioni e dalla Conferenza delle 12

Regioni e delle province autonome, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Inoltre, viene precisato che "qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

Si tratta di una norma adottata dal Governo per cercare di venire incontro alle preoccupazioni manifestate da tutte le rappresentanze del mondo imprenditoriale, compresa Confagricoltura, per le respon-



sabilità che possono conseguire in capo al datore di lavoro a seguito della qualificazione del contagio da COVID-19 come infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art.42 del decreto-legge n.18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (cfr. circolari INAIL n. 13 del 3/4/2020 e n. 22 del 20/5/2020).

In sostanza la norma considera assolto l'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore di cui all'art.2087 del codice civile col rispetto del Protocollo tra Governo e Parti sociali del 24 aprile 2020, delle linee-guida adottate in sede di Conferenza Stato Regioni e degli altri eventuali protocolli sottoscritti a livello settoriale.

La norma, a nostro avviso, non soddisfa pienamente l'esigenza di

escludere la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19, trattandosi di un rischio generico e non specifico della prestazione lavorativa. Sarebbe stato preferibile, come peraltro auspicato anche dalla migliore dottrina, prevedere che l'equiparazione all'infortunio del contagio da COVID-19 (che è indubbiamente una malattia e non un trauma) fosse da intendersi solo ai fini del trattamento economico del lavoratore e non delle conseguenti responsabilità civili e penali del datore di lavoro.

Si è preferito seguire invece una linea che attenua, ma non esclude, la responsabilità del datore di lavoro, subordinandola al rispetto di una congerie di disposizioni contenute in svariati protocolli e linee guida di fonte diversa e non sempre coordinate tra loro.

Si ricorda in proposito che per l'agricoltura, nonostante sia stato raggiunto un accordo sostanziale tra le parti sociali del settore, non si è ancora addivenuti

alla stipula di un protocollo definitivo, a causa di una riserva di carattere tecnico-scientifico (sulla quarantena "attiva" dei lavoratori extracomunitari e sul trasporto dei lavoratori) posta dal Governo e, ad oggi (inspiegabilmente) non ancora sciolta. Pertanto, nelle more della definizione del Protocollo agricolo, le imprese del settore primario sono tenute ad applicare le disposizioni del Protocollo generale del 24 aprile 2020 anche al fine di assolvere all'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore previsto dall'art. 2087 del codice civile, limitando in tal modo la propria responsabilità civile e penale in caso di contagio da COVID-19 di un lavoratore.

15

Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP under 40

E' stata pubblicata il 9 giugno la circolare n. 72 dell'Inps con le istruzioni operative per l'invio delle domande di l'esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di età inferiore ai 40 anni che risultano iscritti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e che dunque abbiano avviato l'attività in quel periodo. La prima scadenza è il prossimo 29 luglio. La legge di bilancio 2020 ha previsto per gli agricoltori under 40 l'esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo massimo di 24 mesi. Sono invece esclusi dall'agevolazione il contributo di maternità e quello Inail dovuto dai soli coltivatori diretti. L'incentivo deve rispettare il limite del de minimis e comunque non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento.

Per poter usufruire dell'incentivo coltivatori diretti e IAP devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line "ComUnica".



La richiesta va presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività, oltre 210 giorni non è accettata. L'Inps ricorda che per le attività avviate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020. L'istanza deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica.

Riduzione del cuneo fiscale

Dal 1° Luglio parte la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, la Legge 2 aprile 2020, n. 21, recante “*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*” che ha disciplinato, **a decorrere dal 1° luglio 2020**, la riduzione del cuneo fiscale per redditi fino ai 40.000 euro.

Si tratta di un intervento attuativo della disposizione contenuta nell'ultima legge di bilancio (L. n. 160/2019) che aveva previsto la costituzione di un apposito Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (con dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi di euro per il 2021).

Con questa legge viene abrogata dal 1° luglio 2020 la disposizione che disciplina il credito per lavoro dipendente e assimilato, così detto “bonus Renzi”, che – fino al 30 giugno 2020 – riconosce ai percettori di un reddito fino ai 24.600 euro una integrazione di 80 euro al mese in busta paga (960 euro annui complessivi), riproporzionati per i redditi da 24.600 a 26.600 euro.

La riduzione del cuneo fiscale avviene attraverso due misure applicabili in relazione all'importo complessivo annuo del reddito da lavoro dipendente percepito: un trattamento integrativo al reddito e una ulteriore detrazione fiscale.

16

1 - Trattamento integrativo del reddito

Ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro è riconosciuta in busta paga una somma a titolo di integrazione del reddito di importo (complessivo) pari a 600 euro per l'anno 2020, e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021 (equivalenti a 100 euro al mese in busta paga).

Rispetto al “Bonus Renzi”, viene quindi ampliata la platea dei beneficiari del trattamento integrativo (mediante l'innalzamento dei limiti

reddituale fino a 28.000) e incrementato l'importo in busta paga (che da 80 euro mensili passa a 100 euro).

Il trattamento integrativo viene rapportato al periodo di lavoro e non concorre alla formazione del reddito; pertanto, non deve essere assoggettato a ritenuta e/o a qualsiasi contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa.

2 - Ulteriore detrazione fiscale

Ai lavoratori con redditi oltre i 28.000 euro e fino ai 40.000 euro è invece riconosciuta un'ulteriore detrazione di lavoro dipendente e assimilato, che decresce gradualmente fino ad azzerarsi all'aumentare del reddito.

Nello specifico, **per i redditi oltre 28.000 e fino a 35.000 euro**, l'ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo (480 euro complessivi) più una parte variabile, che decresce all'aumentare del reddito.

Per la fascia reddituale che va **dai 35.000 euro e fino a 40.000 euro**, l'ulteriore detrazione è costituita invece esclusivamente da un importo variabile, che decresce all'aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro.

Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il meccanismo di riconoscimento del beneficio è automatico e prevede che il sostituto di imposta attui la ripartizione dello stesso tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza effettiva del trattamento integrativo e della ulteriore detrazione fiscale.

INAIL - Bando ISI Agricoltura 2019/2020

Pubblicazione del bando entro metà luglio 2020

Lo scorso 26 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ha approvato i criteri per il Bando ISI Agricoltura 2019/2020 che sarà pubblicato entro la metà del mese di luglio 2020.

Si ricorda in proposito che a seguito delle previsioni contenute nell'art. 95 del D.L. n. 34/2020 (decreto rilancio) sono state riallocate le risorse del bando ISI destinandole al finanziamento di misure finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro.

La norma però ha fatto salvi gli interventi legati alle risorse del Bando ISI Agricolo. Pertanto, le risorse che l'originario Bando ISI 2019 aveva destinato al settore agricolo (Asse 5) saranno rese fruibili con un nuovo specifico bando dedicato al settore primario. Seguiranno maggiori informazioni appena disponibili.

